

LE SOCIETÀ NELLA **C**OMUNITÀ **E**UROPEA

commenti, legislazione e documentazione
sulla Comunità Europea e sui mercati esteri



Custodia temporanea e rappresentanza in dogana
La partecipazione ai programmi Ce di ricerca
Contributi Ce alle piccole e medie imprese
Vendita intra Ce di autovetture

Sped. abb. postale / 50% Milano

MENSILE

anno IV - agosto/settembre 1994
ISSN 1120-835X



DeLilloEditore

Milano - Via Mecenate, 76/3

8-9

EUROFISCO

Novità fiscali e societarie, tassazione e investimenti all'estero

A cura di Alessandro Adelchi Rossi e Maria Di Falco

Belgio

NORME ANTIELUSIVE

A partire dal 1° gennaio 1994 la legislazione fiscale belga ha subito alcune importanti modifiche.

È stato introdotto il principio della «effettività economica», in base al quale le autorità fiscali possono non tenere conto della veste legale che assume una operazione economica, se si dimostra che l'intenzione delle parti era quella di evadere il fisco.

Si ricorda che anche nella legislazione fiscale italiana esiste una norma identica, contenuta nel terzo comma dell'art. 37 del D.P.R. 600/1973, relativo all'accertamento dei redditi, introdotta dalla legge 27.4.1989, n. 154. Tale disposizione prevede che in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

Belgio

CREDITO D'IMPOSTA

Nel calcolo dell'ammontare del credito di imposta concesso nel caso di percezione di interessi e royalties di fonte estera si tiene conto delle spese sostenute. Al contrario, la norma fiscale italiana che disciplina il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero (art. 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, richiamato dall'art. 23 della Convenzione fiscale italo-belga, approvata con legge 30.4.1989, n. 148 in G.U. n. 97 del 27.4.1989) non specifica se il reddito per il calcolo del credito d'imposta debba essere considerato al netto o al lordo delle spese sostenute.

Cina

INNOVAZIONI FISCALI

Recentemente in Cina sono state introdotte numerose innovazioni alla legislazione fiscale.

Pene pecuniarie per i ritardati pagamenti di imposta

A partire dal 1° gennaio 1993 le pene pecuniarie dovute per le imposte non versate nei termini saranno pari allo 0,2 per cento al giorno.

Incentivi fiscali non autorizzati

L'Amministrazione fiscale statale ha recentemente reso noto che gli incentivi fiscali relativi alle imposte sui redditi concessi dalle autorità fiscali locali non saranno riconosciuti in mancanza dell'approvazione dell'autorità fiscale centrale, dal momento che l'imposta sui redditi è di competenza del governo centrale.

Associazioni di imprese

Le associazioni di imprese sono state regolamentate da una legge fiscale che è entrata in vigore dal 1° gennaio 1993.

Le società straniere sono obbligate a presentare all'Ufficio fiscale competente un apposito modulo, che riporti tutte le transazioni intercorse con le imprese associate durante l'anno fiscale.

Recupero di imposte

Le autorità fiscali cinesi sono attualmente in grado di impedire che i contribuenti aventi pendenze fiscali possano lasciare il Paese, a meno che essi non nominino delle persone che accettino di prestare garanzie a fronte dei debiti fiscali accumulati.

Compagnie aeree e di navigazione

Una nuova norma fiscale, entrata in vigore dal 1° luglio 1993 ha introdotto una aliquota di imposta unica (sostitutiva dell'imposta sui redditi, dell'imposta industriale e commerciale e dell'imposta locale) sulle compagnie straniere di navigazione aerea e di navigazione marittima pari al 4,175 per cento del reddito lordo. Tuttavia, l'applicazione di tale aliquota è soggetta alle clausole dei trattati fiscali vigenti. Per l'operatore italiano si ricorda che con la Cina è in vigore dal 13 dicembre 1990 una convenzione fiscale, approvata con legge n. 376 del 31.10.1989, in suppl. ord. alla G.U. n. 274 del 23.11.1989.

Tale convenzione prevede all'art. 8 che gli utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi e di aereomobili sono imponibili in via esclusiva nello Stato contraente dove è situata la sede centrale o la sede della direzione effettiva dell'impresa aerea o di navigazione.

Cipro**REDDITI DI CAPITALE**

I dividendi ricevuti da una società straniera e provenienti da una società cipriota sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte pari al 30%. Fino ad oggi le autorità fiscali di Cipro erano dell'avviso che tale imposta era rimborsabile a condizione che ne venisse fatta apposita richiesta entro i sei anni successivi a quello di imposizione.

Adesso è stata adottata una nuova interpretazione in virtù della quale il rimborso dipenderà da quanto previsto nei trattati contro le doppie imposizioni.

Per quanto riguarda il nostro Paese, la convenzione applicabile è quella entrata in vigore il 9.6.1983 (legge n. 564 del 10 luglio 1982 in G.U. n. 248 del 9.9.1983). In tale convenzione, all'articolo 10, lettera a., si dispone che i dividendi pagati da una società residente a Cipro ad un residente dell'Italia sono esenti in Cipro da qualsiasi imposta applicabile ai dividendi in aggiunta all'imposta applicabile agli utili o al reddito della società.

Danimarca**CONTRIBUZIONI SOCIALI**

Dal 1° gennaio 1994 è stata introdotta una contribuzione previdenziale a carico dei titolari di red-

diti lordi di lavoro dipendente superiori a 44.200 corone derivanti da lavoro svolto in Danimarca o all'estero per conto di un datore di lavoro danese.

Per i lavoratori autonomi la base imponibile è invece costituita dal reddito netto.

La contribuzione è stata fissata per il 1994 nella misura del 5%, ma è destinata a raggiungere l'8% entro il 1997. Da quell'anno in poi anche i datori di lavoro saranno soggetti ad una contribuzione previdenziale pari allo 0,3%.

Dal momento che questo tipo di contribuzione (peraltro deducibile ai fini delle imposte sui redditi) non è coperta dalle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate dalla Danimarca, non sembra che i soggetti italiani non residenti possano evitare tale versamento invocando le disposizioni del Trattato italo-danese (legge n. 745 del 7 agosto 1982, protocollo aggiuntivo legge n. 29/1992, in G.U. n. 236 del 7.10.1992).

Danimarca**IMPOSTE DIRETTE**

Il Parlamento danese ha recentemente preannunciato una riforma fiscale il cui scopo principale sarà quello di ridurre le aliquote fiscali sul reddito delle persone fisiche. In particolare si prevede di ridurre gradualmente l'aliquota più alta dall'attuale 68% al 58% entro il 1998.

Altra novità di rilievo è la tassazione di tutte le plusvalenze realizzate sulla vendita di immobili (anche quelle realizzate dopo un possesso di oltre 7 anni, limite precedente per non rientrare nel campo di applicazione dell'imposta).

Infine, si sta gradualmente eliminando — per essere totalmente abolita entro il 2000 — la possibilità per le società costituite in Danimarca aventi una filiale all'estero di poter portare in deduzione dalla propria base imponibile il 50% dell'imposta sopportata dalla filiale estera stessa.

Ecuador**INVESTIMENTI STRANIERI**

Al fine di agevolare gli investimenti in Ecuador le autorità fiscali hanno ridotto l'aliquota di imposta sulle società che grava sulle filiali di società straniere in Ecuador dal 36% al 25%. Sono state diminuite anche le aliquote interne su interessi, dividendi e royalties dal 36% al 25%. Tale ultima di-



sposizione non dovrebbe avere effetto per l'operatore italiano che riceve dividendi, interessi o royalties dall'Ecuador, perché ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della convenzione fiscale italo-ecuadoriana (legge n. 377 del 31.10.1989 in G.U. n. 274 del 23.11.1989) tali redditi subiscono la ritenuta convenzionale pari rispettivamente al 15%, 10% e 5%.

Infine, è stato stabilito che l'imposta sulle società pari al 25% pagata al fisco ecuadoregno è accreditata a favore degli azionisti stranieri a scapito della ritenuta d'imposta dovuta sui dividendi.

Germania

INCENTIVI FISCALI

Una nuova legge fiscale concernente una serie di agevolazioni ed incentivi fiscali alla produzione è stata recentemente approvata dal Parlamento tedesco. La nuova iniziativa intende rendere la Germania un luogo più competitivo per gli investimenti sia nazionali che esteri. La nuova legge è entrata in vigore nel 1994.

Le novità riguardano principalmente la riduzione dell'imposta sulla società.

Inoltre per gli esercizi commerciali che finiscono dopo il 31 dicembre 1993:

- l'imposta sulle società applicabile ai soggetti residenti è ridotta dal 50% al 45%;
- l'imposta sugli utili distribuiti da una società tedesca passa dal 36% al 30%;
- l'imposta sulle società per i soggetti che sono sottoposti in Germania ad una tassazione limitata (per esempio le succursali di società estere) è ridotta dal 46% al 42%.

Giappone

RIMBORSI FISCALI

Una recente decisione del Tribunale fiscale di Tokio ha stabilito un principio che renderà più conveniente per i giapponesi lavorare all'estero.

Il Tribunale ha deciso che un lavoratore dipendente residente all'estero, il quale riceve un rimborso dell'imposta giapponese da parte del suo datore di lavoro quando è già residente all'estero può, in certi casi, essere tassato con una aliquota netta pari al 20%, applicata in genere ai soggetti non residenti.

Lo spirito della decisione è giustificato dal fatto che un lavoratore residente all'estero normalmente paga l'imposta su tutto il reddito prodotto in Giappone secondo le aliquote dei soggetti residenti, senza aver goduto di alcun servizio di assistenza fiscale da parte del datore di lavoro. Inoltre il rimborso d'imposta è corrisposto solo dopo che il lavoratore ha lasciato il Giappone, accumulando dei comprensibili ritardi.

Grecia

REDDITI D'IMPRESA

Recenti provvedimenti hanno cambiato le disposizioni sulla tassazione di quei redditi conseguiti dalle società in esenzione da imposte in quanto tassati solamente al momento della distribuzione ad un'aliquota del 35%. I cambiamenti riguardano i trasferimenti di tali redditi da una filiale alla capogruppo: fino ad oggi questo trasferimento non era considerato tecnicamente una distribuzione ma solamente una movimentazione finanziaria infragruppo.

Adesso sono invece considerati anch'essi «distribuzioni», con il risultato che tutte le filiali estere di società greche sono assoggettate ad una tassazione del 35% sui propri redditi.

Questo cambiamento assume rilevanza soprattutto nel settore bancario i cui redditi sono tassati prevalentemente al momento di essere distribuiti.

Per quanto riguarda i soggetti italiani, si rileva che è stata abolita - per i non residenti - la ritenuta del 15% precedentemente applicata sugli interessi derivanti dai depositi bancari in dracme.

Malta

CAPITAL GAINS

A seguito di un emendamento all'Income Tax Act recentemente approvato ed entrato in vigore, sono tassate tutte le plusvalenze realizzate dal 25 novembre 1992 in poi sui trasferimenti di beni immobili, titoli a tasso fisso, avviamento aziendale, brevetti o marchi.

La plusvalenza si cumula alla base imponibile del contribuente ed è soggetta alla normale aliquota delle imposte sui redditi.

Sono esclusi dalla tassazione i trasferimenti per successione, mentre vi rientrano quelli per donazione.



DOSSIER DI DOCUMENTAZIONE

Sono comunque previste alcune esenzioni, tra cui segnaliamo:

- gli immobili che hanno costituito la residenza principale dell'alienante per almeno tre anni e che sono stati occupati per almeno più di un anno;
- i titoli di Stato e le azioni quotate al Malta Stock Exchange;
- i trasferimenti tra società di un gruppo;
- le plusvalenze realizzate fuori Malta da una persona che non è residente ordinaria nell'isola o che non vi è domiciliata;
- i trasferimenti già esentati ai fini delle imposte sui redditi.

Nella determinazione delle plusvalenze realizzate si terrà conto, nel caso di beni immobili, dell'inflazione e dei costi di manutenzione e di miglioramento sostenuti.

Si ricorda che i rapporti fiscali tra l'Italia e Malta sono regolati dalla legge n. 304 del 2 maggio 1983 in G.U. n. 121 del 24.5.1985.

Nafta (Paesi) LIBERA CIRCOLAZIONE

Il 1° gennaio 1994 è entrato in vigore il Trattato nordamericano di libero commercio tra Stati Uniti, Messico e Canada. Esso si propone di eliminare progressivamente in un arco di tempo di quindici anni le barriere commerciali alla libera circolazione di beni e servizi tra i tre Paesi nordamericani, di aumentare le possibilità di investimento e la creazione di nuovi posti di lavoro, di promuovere le condizioni concorrenziali, di fornire un'adeguata protezione della proprietà intellettuale, di tutelare i diritti dei lavoratori.

Per quanto riguarda i movimenti di capitale, le disposizioni del Trattato si applicheranno non solo agli investitori dei tre Paesi nordamericani, ma anche agli operatori esterni, sempreché questi realizzino attività imprenditoriali rilevanti. Sarà loro garantita la libera convertibilità della moneta e i trasferimenti all'estero, inclusa la rimessa di utili, dividendi e il pagamento di interessi.

In materia di servizi finanziari il Trattato prevede che l'accesso al mercato messicano, meno moderno e competitivo rispetto a quello degli Usa o del Canada, possa essere realizzato esclusivamen-

te da intermediari stranieri che costituiscano società soggette al controllo ed alla legislazione delle autorità nazionali del Messico.

Olanda REDDITI D'IMPRESA

Il Governo olandese ha annunciato provvedimenti di natura fiscale volti ad incentivare l'ingresso di capitali esteri nei Paesi Bassi. Non si conosce ancora il contenuto esatto di tali provvedimenti né la data entro la quale verranno presi. Tuttavia, le autorità intendono provvedere entro la fine dell'anno.

Tra le novità attualmente in fase di studio, si segnala in particolare la modifica degli scaglioni delle aliquote regressive dell'imposta olandese sui redditi delle persone giuridiche, l'allungamento del periodo di riporto in avanti delle perdite e l'estensione a fattispecie precedentemente escluse, naturalmente a condizione di reciprocità, del regime attuativo della direttiva «madre-figlia» (direttiva n. 434/90).

Portogallo LIBERO SCAMBIO

Il sistema fiscale delle zone di libero scambio (Free Trade Zones-Ftz) di Madeira e Santa Maria sono state recentemente riesaminate ed è stata introdotta una nuova regolamentazione che modifica l'art. 41 del codice dei benefici fiscali (Fiscal Benefits Code).

L'art. 41 del codice elenca il tipo di soggetti che possono operare nella Ftz ed il tipo di reddito e di operatori che possono beneficiare dell'esenzione fiscale.

Sono esclusi dai benefici fiscali le operazioni intercorse tra soggetti residenti nella Ftz e soggetti residenti in Portogallo.

Repubblica Ceca REDDITI D'IMPRESA

Il Parlamento ceco ha introdotto diverse misure fiscali tra cui alcune che modificano la disciplina della c.d. thin capitalisation. A seguito di queste modifiche gli interessi corrisposti sui finanziamenti effettuati da persone che direttamente o in-

direttamente partecipano alla gestione, al controllo o al capitale societario, non sono più deducibili se non quando il debito principale del finanziamento ecceda quattro volte il capitale sociale nel corso del periodo di imposta.

Se il creditore non prende parte alla gestione, al controllo o al capitale dell'impresa, il rapporto è 10 a 1.

La partecipazione è comunque presupposta quando il creditore detenga più del 25% del capitale o dei diritti di voto.

Slovacchia

INCENTIVI FISCALI

Nel corso del 1993, il Ministero delle finanze della Slovacchia ha introdotto incentivi fiscali a favore delle società che hanno stabilito la sede in Slo-

vacchia dopo il 31.12.1992. Incentivi sono concessi anche in relazione all'attività svolta oltre che all'ampiezza degli investimenti esteri presenti nella società slovacca.

Alle società con partecipazione straniera è stato concesso nel primo anno di attività economica di non versare alcuna imposta. Inoltre, nei due anni successivi è stata concessa l'applicazione di una aliquota fiscale ridotta, tranne che per le banche e le società finanziarie, sempreché la partecipazione straniera sia pari ad almeno il 30% del capitale.

Nell'attesa di stipulare una nuova convenzione, la Repubblica slovacca ha dichiarato di voler subentrare negli obblighi presi dalla Repubblica cecoslovacca. Pertanto i rapporti commerciali tra l'Italia e la nuova Repubblica sono regolati dalla convenzione a suo tempo firmata ed approvata con legge n. 303 del 2.5.1983 in suppl. ord. alla G.U. n. 174 del 27.6.1983, ed in vigore dal 26.6.1984.